



**COMUNE DI PISTOIA
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE
U.O. CENTRO ACQUISTI**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA
TRIENNALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI
PISTOIA**

(CIG 7853082845)

SOMMARIO

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

ART. 2 OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

ART. 3 DURATA DELL' ACCORDO QUADRO

ART. 4 IMPORTO MASSIMO ACCORDO QUADRO

ART. 5 VERIFICA RISPONDENZA DEI BENI

ART. 6 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

ART. 7 DANNI RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

ART. 9 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

ART. 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 11 SICUREZZA SUL LAVORO

ART.12 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

ART. 13 INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 14 RECESSO

ART. 15 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

ART. 16 CONTRATTO – STIPULA E ESECUZIONE D'URGENZA

ART. 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

ART.18 SUBAPPALTO, CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI, CESSIONE DEL CREDITO

ART. 19 CONTRATTO -CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ART. 20 RISERVATEZZA

ART. 21 TRASPARENZA

ART. 22 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

ART. 23 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

ART. 24 DOMICILIO LEGALE

ART. 25 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 27 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI

SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI DI CONFORMITA'

A.1) SPECIFICHE TECNICHE

A.2) REQUISITI DI CONFORMITA'

ART. 1 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ART. 2 ORDINATIVO

ART. 3 CONSEGNA

ART.4 GESTIONE DELLE DIFFORMITÀ DI QUALITÀ/QUANTITÀ DELLA MERCE
CONSEGNATA RISPETTO AGLI ORDINATIVI EFFETTUATI

ART. 5 SOSTITUZIONE DI PRODOTTI

ART. 6 INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI PRODOTTI

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 8 TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale si intende:

Per “impresa” o “impresa aggiudicataria” o “aggiudicatario” o “ditta aggiudicataria” o “fornitore” o “ditta fornitrice” o “appaltatore” o “ditta appaltatrice”, il soggetto d'impresa aggiudicatario al quale viene affidata la fornitura di cui al presente Capitolato.

Per “stazione appaltante”, “amministrazione”, “amministrazione comunale”, “A.C.”, l'Amministrazione Comunale di Pistoia che affida all'Impresa quanto previsto dal presente Capitolato.

Per “accordo quadro” il contratto concluso da questa Stazione Appaltante con l'aggiudicatario della presente procedura di gara, il cui scopo è stabilire le clausole concernenti le forniture, durante il periodo di validità dell'accordo quadro, in particolar modo per quanto riguarda i prezzi, le quantità e le tipologie di arredo.

Per “contratti attuativi specifici”, i contratti che verranno stipulati fra Comune di Pistoia e l'aggiudicatario, aventi la forma di determinazione dirigenziale e seguente ordinativo di spesa tramite PEC, nel rispetto dell'accordo quadro stesso.

Per “capitolato”, il presente atto.

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina dell'accordo quadro finalizzato alla fornitura di cancelleria necessaria al corretto svolgimento delle funzioni degli uffici del Comune di Pistoia, per le **tipologie di cancelleria (tassative) e quantità (presunte)**, indicate nella tabella allegata.

Si precisa che, le specifiche tecniche del materiale indicato dalla Stazione Appaltante nella scheda dettaglio prezzi e nel presente capitolato (tabella allegata) sono da intendersi tassative.

In sede di verifica del materiale offerto, questa Stazione Appaltante potrà valutare se accettare piccoli scostamenti non influenti sulla qualità richiesta nel presente capitolato e/o qualora si presenti il caso, chiedere la sostituzione (nella misura massima di 10 articoli) che non risultino conformi alle suddette qualità FERMO RESTANDO IL PREZZO OFFERTO IN SEDE DI GARA.

I prodotti forniti durante il periodo contrattuale dovranno essere sempre quelli offerti in sede di gara, salvo casi di forza maggiore, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la cessazione della produzione da parte del fornitore.

Le quantità sopra indicate, per l'intero periodo per singola tipologia di materiale, sono invece presunte, (calcolate in base agli acquisti pregressi e alle presunte future necessità) e non vincolanti per l'Amministrazione.

Questa Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, potrà chiedere il **completamento dell'offerta** presentata dall'aggiudicatario, con prodotti che appartengono alla stessa categoria merceologica, contenuti nei **listini allegati nell'offerta economica. Su tali listini verrà applicata la stessa percentuale di sconto (fatta salva la possibilità di negoziare un maggiore sconto) offerta per i prodotti presenti nella scheda dettaglio prezzi, che sarà valida per l'intero periodo di fornitura. Resta ferma la facoltà di questa Stazione Appaltante di acquisire i prodotti presenti a listino da altro fornitore, qualora lo ritenga economicamente più conveniente.**

In nessun caso i contratti attuativi specifici potranno avere ad oggetto forniture di natura diversa da quelle di cui all'accordo quadro.

I contratti attuativi specifici assumeranno la forma dell'ordinativo di fornitura inviato tramite PEC, previa determinazione dirigenziale di assunzione del relativo impegno di spesa.

La fornitura si intende comprensiva del trasporto presso il Magazzino Comunale – Via Molina di Gora n. 36 – Pistoia – Tel. 0573/401272.

ART.3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L' accordo quadro ha durata **triennale**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, ovvero potrà avere una minor durata in caso di esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel paragrafo successivo.

Qualora nel periodo di cui sopra, non sia commissionata alcuna fornitura all'appaltatore, ovvero sia commissionata solo parte di essa, lo stesso **non ha diritto** ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 4 IMPORTO MASSIMO ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 35 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, l'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all'appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro, **non** potrà eccedere l'importo complessivo stimato in **€ 23.000,00**, più IVA di legge, **tranne nel caso in cui ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, venga richiesta l'attivazione del quinto contrattuale. Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.**

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'Accordo Quadro con il quale stipulare il contratto attuativo. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo.

I **prezzi unitari** per articolo risultanti dalla scheda dettaglio prezzi, costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi contratti attuativi e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta indicate sugli ordini di acquisto sulla base delle **effettive esigenze** dell'Amministrazione. **I prezzi resteranno validi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.**

ART. 5 VERIFICA RISPONDEZZA BENI

Prima di procedere all'aggiudicazione l'Amministrazione richiederà al primo in graduatoria, **assegnando un termine di 10 giorni, le schede tecniche (emesse dalla ditta produttrice) con le immagini** del materiale offerto. **La Stazione Appaltante, valuterà caso per caso se assegnare un termine ulteriore per eventuali integrazioni che si rendessero necessarie.**

In caso di mancata risposta o riscontrata difformità, rispetto alle prescrizioni delle Specifiche Tecniche, l'Amministrazione REVOCHERÀ l'aggiudicazione nei confronti della miglior offerta, procedendo a scalare la graduatoria . **Sarà facoltà di questa Stazione Appaltante accettare differenze qualitative minime da valutare caso per caso e/o la sostituzione di prodotti (vedi art. 2).**

ART. 6 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, ivi compresi quelli relativi a spese di imballaggio, di trasporto e consegna presso il Magazzino Comunale.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In ogni caso la ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della presentazione dell'offerta nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione comunale, assumendosene ogni relativa alea.

La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le consegne dovranno essere effettuate entro 15 gg. lavorativi dall'emissione dell'ordinativo di fornitura, tranne nel caso di ordinativi di materiale elettorale, le cui consegne dovranno essere effettuate entro 5 gg. lavorativi.

Nel caso in cui la fornitura fosse impedita da cause di forza maggiore, la ditta aggiudicataria si impegna a segnalare tempestivamente tale situazione al Comune di Pistoia – Servizio Stazione Unica Appaltante entrate Demografici – Magazzino Comunale Tel. 0573/401272 e-mail r.flori@comune.pistoia.it.

Garanzia per i vizi della cosa venduta: il fornitore è tenuto alla **garanzia** per i vizi e le difformità della merce fornita, prevista dall'art. 1490 e seguenti del C.C. In particolare tutto il materiale fornito dovrà essere garantito contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la **durata di un anno**.

ART. 7 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la Ditta Aggiudicataria assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la stazione appaltante, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle forniture che saranno affidate in esecuzione dell'Accordo Quadro e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela dell'Ente, la Ditta Aggiudicataria dovrà stipulare (o dimostrare di possedere) una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**), che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio o mediante apposita appendice di estensione su polizza base, l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € **1.000.000,00** unico per sinistro
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € **1.000.000,00** unico per sinistro
- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € **1.000.000,00**

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta Aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad

essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- L'Ente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- Le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od all'Ente.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata dell' Accordo Quadro, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del contratto, al fine di raccogliere il preventivo benessere.

Nel caso di durata pluriennale del servizio, la Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una garanzia definitiva in misura pari al dieci per cento del valore complessivo dell'accordo quadro (€ 23.000,00). In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 c. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del ministro dello Sviluppo Economico.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali (compreso penali), il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché quanto ulteriormente previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e cessa di avere effetto solo alla scadenza dell'accordo quadro, previa verifica del regolare svolgimento dei contratti attuativi derivati dall'accordo quadro medesimo.

L'importo della garanzia definitiva sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione definitiva.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 gg lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempimenti dell'aggiudicatario. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103 c. 1 D.Lgs 50/2016ss.mm.ii).

La garanzia può essere ridotta ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

La garanzia verrà svincolata come previsto dalla normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 9 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

Appalto escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n.3)

ART. 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del bando di gara alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto relativo al presente capitolato.

In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva questa Stazione Appaltante procederà secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 SICUREZZA DEL LAVORO

L'Amministrazione comunale, prima dell'aggiudicazione definitiva, provvederà, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 16 della L.R.T. n. 38/2007:

- a controllare il rispetto da parte dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria dei seguenti adempimenti:

- 1** la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- 2** la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
- 3** la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- 4** adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

- ad acquisire autocertificazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

Questa A.C. provvederà alla comunicazione, dell'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra, all'Azienda USL competente, per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C), in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 80, c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

ART.12 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato, saranno contestati al fornitore per iscritto e trasmesse tramite pec.

Il fornitore, sempre per iscritto, dovrà comunicare le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione comunale, nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute nei termini, non siano idonee, a giudizio della medesima

Amministrazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate le penali stabilite dal presente capitolato.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione comunale potrà applicare le penali di seguito indicate:

1. in caso di ritardata consegna rispetto al termine di 15 o 5 (a seconda del caso ricorrente) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura, una penale giornaliera pari allo 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. nel caso di consegna incompleta e/o errata, una penale giornaliera pari allo 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel completamento della fornitura e/o sostituzione della merce non conforme, oltre il termine di 15 o 5 (a seconda del caso ricorrente) gg. lavorativi di cui all'art. 6.
3. nel caso di mancata consegna (art. 4 parte seconda) una penale giornaliera pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre i 15 o 5 (a seconda del caso ricorrente) gg. lavorativi di cui all'art. 6 per i successivi 10 gg. lavorativi;
4. in caso di mancato ritiro dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, si applica una penale pari allo 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, raggiunto un controvalore di penali pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto per il grave ritardo e la ditta aggiudicataria sarà chiamata a risarcire i danni che la stazione appaltante avrà subito. In tal caso sarà corrisposto al fornitore il prezzo contrattuale per il servizio effettivamente prestato fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Amministrazione sarà costretto a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del fornitore inadempiente.

L'applicazione della penale non esclude il diritto della Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione della fornitura e comunque il risarcimento per il maggior danno e salvo il diritto alla risoluzione del contratto, in relazione alla gravità ravvisata in tali inadempimenti.

È fatto salvo in ogni caso il rimborso della spesa che l'Amministrazione dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle contestate inadempienze.

Il Dirigente competente, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni né disservizi all'Amministrazione comunale.

ART. 13 INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione **potrà** risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 c. 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. In ogni caso l'Amministrazione **potrà** risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito morale richiesto dall' art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione **dovrà** risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e

delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80.

Nel caso di ritardata consegna e/o consegna incompleta/errata (punti 1 e 2 art. 12), per oltre 3 volte anche non consecutive questa Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di mancata consegna (punto 3 art. 12 e art. 4 parte seconda), per oltre 2 volte anche non consecutive questa Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D.Lgs. 50/2016.

Per le forniture elettorali, stante la necessità di garantire il regolare svolgimento delle elezioni, la mancata consegna nel termine perentorio di 5 gg. determina la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario con la stipula del contratto relativo alla presente gara.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a) Nei casi in cui agli articoli: 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali), 18 (subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti), 20 (Riservatezza), 21 (Trasparenza), 22 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 6 Parte 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari) art. 7 Parte seconda (Fatturazione e Pagamento);
- b) vi sia violazione degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- c) in caso di sospensione della fornitura;
- d) nei casi di fallimento dell'esecutore;
- e) ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato.

In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata, restando fermo il diritto della medesima al risarcimento dell'ulteriore danno, ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà al fornitore inadempiente; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

La risoluzione del contratto legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'appalto. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura residua in favore dell'Amministrazione.

Resta fermo il diritto per l'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

Al Fornitore inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto compreso il costo delle forniture reperite presso altri fornitori, prelevando le stesse dalla garanzia definitiva e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore inadempiente.

Nei casi di risoluzione previsti dal punto a) a e), la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al fornitore che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, l'amministrazione darà comunque un mese di preavviso.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiamo portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.).

ART. 14 RECESSO

In base a quanto previsto dall'art. 1 c.13 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 e modificato dalla L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), la stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 c. 1 della Legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3 della L. 488/1999. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, può recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento delle forniture eseguite, nonché previo formale preavviso non inferiore a venti giorni.

ART. 15 SCORRIMENTO GRADUATORIA

In caso di fallimento e delle altre procedure concorsuali previste dall' art. 110 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii, recesso o risoluzione anticipata del contratto con l'originario appaltatore, l'Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. **L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.**

ART. 16 CONTRATTO - STIPULA E ESECUZIONE D'URGENZA

Il contratto avrà la forma dello scambio di lettere, secondo la normativa vigente (art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016).

Il contratto si considera perfezionato, quando la Stazione Appaltante riceve, tramite PEC, al Protocollo dell'Ente, il documento firmato digitalmente dalla controparte, di accettazione delle condizioni contenute nella lettera commerciale.

L'esecuzione in via d'urgenza del contratto, è ammessa nei casi previsti dall'art. 32 c. 8 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti non hanno singolarmente effetto, fino a che la stazione appaltante, non abbia accertato il possesso dei requisiti del cessionario, ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, in base alla normativa vigente.

ART. 18 SUBAPPALTO, CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI, CESSIONE DEL CREDITO

Qualora il fornitore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

È vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo quadro o del contratto attuativo, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del fornitore di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e all'incameramento della cauzione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. È fatto salvo quanto previsto all'art. 106 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii).

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti attuativi stipulati in attuazione dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e dalla normativa vigente in materia di appalti (art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii).

La cessione del credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'Amministrazione Comunale.

ART. 19 CONTRATTO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è sostituito da dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione riportata nel dispositivo di liquidazione.

Lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 8 sarà effettuato solo alla scadenza dell'accordo quadro, previa verifica del regolare svolgimento dei contratti attuativi derivati dall'accordo quadro medesimo.

ART. 20 RISERVATEZZA

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, questa Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare di appalto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 23 "Trattamento dei dati", il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ART. 21 TRASPARENZA

Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b) si obbliga ad informare immediatamente l'Amministrazione comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione della presente fornitura, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e

seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

- e) si obbliga al rispetto del Piano della Trasparenza e del Piano Anticorruzione in vigore nell'ente al momento dell'esecuzione del contratto nonché al rispetto degli obblighi previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Pistoia. Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b), c) e e), il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile per fatto o colpa del fornitore, con facoltà dell'Amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata.

ART. 22 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere privativa altrui; il fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 23 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Pistoia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pistoia.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito <http://www.comune.pistoia.it>.

ART. 24 DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti contrattuali la ditta aggiudicataria elegge domicilio legale a Pistoia, nel Palazzo Comunale avente sede in Piazza del Duomo.

ART. 25 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della gara oggetto del presente Capitolato sarà esclusivamente quello di Pistoia.

ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daria Vitale, Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici tel. 0573-371707.

ART. 27 RINVIO A NORME DI LEGGE VIGENTE

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI

A) SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI DI CONFORMITA'

A.1) SPECIFICHE TECNICHE

Si rimanda alla Scheda Dettaglio Prezzi, alla Tabella allegata al presente Capitolato e a quanto previsto dall'art. 2 della parte I.

A.2) REQUISITI DI CONFORMITA'

Tutti i prodotti di cancelleria offerti devono rispettare i seguenti requisiti di conformità:

- essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- riportare la marcatura CE ove prevista dalle norme vigenti;
- essere in produzione al momento della presentazione dell'offerta ed essere immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati;
- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta;
- essere corredati dalle relative istruzioni in lingua italiana per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza e dalla garanzia e dall'assistenza prestata agli stessi dal produttore, se previsto;
- essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive.

ART. 1 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione, che per il presente accordo quadro e i relativi contratti attuativi, coincide con il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Daria Vitale.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato con questa stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART. 2 ORDINATIVO

Gli ordinativi dei prodotti saranno trasmessi via PEC dall'U.O. Centro Acquisti alla ditta aggiudicataria, in base alle **effettive esigenze di questa Stazione appaltante**.

Si stimano max 3 ordinativi l'anno. In caso di necessità potranno comunque essere emessi più ordinativi.

ART. 3 CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordinativo, tranne nel caso di ordinativi di materiale elettorale, le cui consegne dovranno essere effettuate entro 5 gg. lavorativi.

Il prezzo di aggiudicazione è comprensivo di tutte le spese di trasporto presso il Magazzino Comunale, spese di sosta, di imballaggio, nonché di tutti gli altri eventuali oneri, spese e prestazioni inerenti la fornitura. Niente altro, oltre al prezzo di aggiudicazione, sarà dovuto dall'Amministrazione comunale.

Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi. Tuttavia, l'Amministrazione, previa tempestiva domanda del fornitore, può concedere una proroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore (es: scioperi, incendi, alluvioni ecc...).

Nel caso in cui il fornitore non sia in grado di provare la forza maggiore dell'evento, l'Amministrazione comunale potrà approvvigionarsi a suo insindacabile giudizio presso altra ditta a totale carico della ditta inadempiente che sarà obbligata a rimborsare, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto. L'Amministrazione procederà altresì all'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, salva la facoltà di rivalsa sulla cauzione per eventuali danni subiti.

ART. 4 GESTIONE DELLE DIFFORMITÀ DI QUALITÀ/QUANTITÀ DELLA MERCE CONSEGNATA RISPETTO AGLI ORDINATIVI EFFETTUATI

Qualora dal controllo della corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce, il Direttore dell'Esecuzione rilevi difformità di quantità oppure difformità di qualità rispetto a quanto richiesto nell'ordinativo, ne darà tempestiva comunicazione al fornitore attivando così la pratica di reso.

In caso di **difformità di qualità**, il fornitore si impegna a ritirare senza alcun addebito, entro 10 giorni dall'invio della segnalazione, la merce non conforme, concordando con il direttore dell'esecuzione le modalità di ritiro.

Entro lo stesso termine, il fornitore dovrà altresì provvedere alla sostituzione della merce consegnata con quella effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti. **Resta ferma l'applicazione delle penali (art. 12), nel caso la sostituzione avvenga oltre il termine di 15 o 5 (a seconda del caso) gg. lavorativi .**

Trascorsi 10 giorni dall'invio della segnalazione, senza che l'aggiudicatario abbia provveduto a sostituire i prodotti oggetto di contestazione, l'Amministrazione potrà acquistare gli stessi presso terzi fornitori, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo, e sarà libera da ogni vincolo di custodia della merce.

In caso di **difformità di quantità**, il fornitore dovrà provvedere a ritirare senza alcun addebito la merce non ordinata oppure ad integrare la stessa nel caso fosse stata consegnata in quantità minore rispetto all'ordinativo.

Trascorso il termine di 10 giorni dall'invio della segnalazione, senza che il fornitore abbia provveduto all'integrazione dell'ordinativo l'Amministrazione potrà acquistare la merce non consegnata presso terzi fornitori, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo. **Resta ferma l'applicazione delle penali (art. 12), nel caso l'integrazione avvenga oltre il termine di 15 o 5 (a seconda del caso) gg. lavorativi**

Trascorso il termine di 10 giorni dall'invio della segnalazione, senza che il fornitore abbia provveduto al ritiro della merce non ordinata l'Amministrazione sarà libera da ogni vincolo di custodia della merce medesima.

Il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest'ultimo per motivi di difformità di quantità e/o qualità), sia già stata fatturata. La nota di credito dovrà riportare chiara indicazione degli estremi della fattura.

In ogni caso trascorsi 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di 15 o 5 (a seconda del caso) gg. lavorativi (il ritardo sarà considerato "mancata consegna", ai fini dell'applicazione delle penali - art. 12).

ART. 5 SOSTITUZIONE DI PRODOTTI

Qualora, durante il periodo contrattuale, sopraggiunga l'indisponibilità definitiva di una o più marche indicate nell'offerta, il fornitore ha la facoltà di chiederne la sostituzione definitiva purché

la marca (o le marche) proposta/e in sostituzione, abbia i requisiti minimi previsti dal capitolato e dalla legislazione vigente.

Le sostituzioni di cui sopra non daranno in nessun caso diritto al fornitore di pretendere variazioni in aumento del prezzo offerto in sede di gara.

Il fornitore dovrà farne richiesta scritta all'Amministrazione comunale indicando le proposte alternative alle marche offerte in gara e allegando le schede tecniche dei prodotti.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la richiesta, e comunicherà al fornitore se avrà accettato o meno la sostituzione.

La sostituzione è consentita fino ad un massimo di 5 prodotti per anno contrattuale.

ART. 6 INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI PRODOTTI

In caso di indisponibilità temporanea di un prodotto offerto, dovuta ad eventi occasionali, il fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione la mancata disponibilità indicando:

- La denominazione di vendita
- Il periodo temporale di non disponibilità
- Il prodotto offerto in sostituzione con relativa scheda tecnica

Il fornitore dovrà offrire in sostituzione prodotti che abbiano caratteristiche qualitative equivalenti o superiori a quello temporaneamente sostituito.

La non disponibilità temporanea di uno o più prodotti non deve protrarsi oltre 2 ordini consecutivi, oltre i quali il fornitore sarà obbligato a chiedere la sostituzione di cui all'articolo precedente.

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I corrispettivi, indicati nell'offerta di gara, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.

Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: Comune di Pistoia (P.I. 00108690470)

Piazza Duomo 51100 Pistoia , U.O. Centro Acquisti, **codice CIG 7853082845 (Codice Identificativo Gara)** dovranno altresì riportare il numero di impegno e il capitolo di bilancio che finanziano la spesa.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di **30** giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture del Comune di Pistoia, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Prima della liquidazione di ogni fattura, questa Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa aggiudicataria. Qualora essa risulti irregolare, l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle indicazioni operative dell'INPS e INAIL.

In caso di DURC negativo per oltre 3 volte consecutive, questa Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione.

Eventuali oneri a carico del fornitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, penalità, potranno essere detratti direttamente dalla prima fattura utile in pagamento.

Questa Amministrazione, inoltre, rientra nel regime previsto dal decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. B della Legge 23 dicembre n. 190, pertanto sulle fatture andrà aggiunta la dicitura "scissione dei pagamenti".

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si ricorda infine che in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, questa Amministrazione, a decorrere dal 31/3/2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato decreto.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio". Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Il codice univoco da indicare nelle fatture elettroniche relative alla presente fornitura è: 0TYGAJ

ART. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).

L'appaltatore ha, altresì, l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante il nominativo del subappaltatore e quello del/i subcontraente/i, l'importo e l'oggetto del contratto stipulato per l'esecuzione del contratto principale a prescindere dalla sua riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016ss.mm.ii).

Sia i pagamenti effettuati da questa stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti del subappaltatore e dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici dovranno transitare sul conto corrente dedicato.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo dovrà darne immediata comunicazione al Comune di Pistoia e alla Prefettura di Pistoia.

L'appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni , costituisce causa di risoluzione del contratto.

Allegato: Tabella Specifiche Tecniche e Quantità